

DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Suicidio assistito: legge regionale azzoppata, ma per la Toscana «è applicabile»

RICCARDO BIGI
Firenze

Nessun nuovo confronto, nessun approfondimento: sul suicidio assistito la Regione Toscana va avanti considerando la legge regionale approvata nel febbraio 2025 «in vigore e immediatamente applicabile», anche dopo la sentenza della Corte costituzionale che ne aveva censurato alcuni articoli. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha dichiarato ieri la «presa d'atto» della sentenza 204/2025 della Corte che «agisce come in un bisturi togliendo un articolo, togliendo alcuni commi, togliendo una parola, ma l'impianto generale non viene assolutamente scardinato». I vescovi toscani, attraverso il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale regionale, avevano accolto la sentenza della Corte sottolineando «l'urgenza di ripensare la legge sul fine vita coinvolgendo il Parlamento». «Non crediamo - aveva aggiunto il presidente della Conferenza episcopale toscana - nelle contrapposizioni, ma nel confronto aperto, schietto e democratico. Con questa sentenza non ci sono vincitori o sconfitti, ma solo la necessità di dialogo». Il costituzionalista Leonardo Bianchi aveva sottolineato come la sentenza della Corte fosse «una decisione complessa con cui la Corte finisce, in realtà, per smontare pezzo per pezzo la legge regionale n. 16, rovesciandone l'impostazione alla luce di un principio personalistico di tutela delle «persone più deboli e vulnerabili, che potrebbero essere indotte a farsi anzitempo da parte, e imponendone al legislatore regionale la riforma se non il complessivo ripensamento».

Si attendevano quindi le decisioni della Regione, che invece ha chiuso le porte a ogni nuovo confronto sostenendo che la legge resta in vigore e che non ci sarà nessun nuovo passaggio in Consiglio regionale. La Corte costituzionale ha chiesto l'eli-

minazione di tutti i riferimenti temporali che imponevano scadenze molto stringenti, ritenendo che non fosse competenza regionale imporre tempi così stretti, quasi a intendere che il superamento delle scadenze potesse essere interpretato come un silenzio-assenso. Interi passaggi che, ha detto Giani, saranno tolti dalla legge dove resterà solo una generica sollecitazione perché all'istanza di suicidio assistito si risponda «tempestivamente». L'altro punto «forte» su cui la Corte è intervenuta è quello in cui si prevedeva che l'istanza di suicidio assistito potesse essere presentata dalla persona interessata «o un suo delegato». Queste quattro parole vengono tolte: la volontà di chi chiede il suicidio deve essere espressa personalmente, attraverso le modalità indicate nella legge 219/2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Impossibile

invece chiedere il suicidio assistito per una persona che non sia in grado di comunicarlo direttamente. La legge regionale stabilisce poi la gratuità delle «prestazioni e dei trattamenti effettuati dal servizio sanitario regionale nell'ambito del percorso terapeutico assistenziale del suicidio medicalmente assistito»: tale scelta, si legge nella sentenza della Corte, «non appare, all'evidenza, in contrasto con alcuno dei parametri evocati dal ricorso statale» e quindi resta in vigore. Anche se, per i giudici, il farmaco per il suicidio assistito non può essere inserito tra i Lea (Livelli essenziali di assistenza), ovvero le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini. Resta in vigore anche il contestato articolo 9, sulle coperture finanziarie per i 10mila euro stanziati ogni anno per i prossimi tre anni, erogati attingendo dagli stanziamenti regionali della Missione 12 sui «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», e in particolare dal Programma 02 «Interventi per la disabilità».

Il governatore Eugenio Giani parla di intervento della Consulta «con il bisturi», senza togliere operatività. Ma c'è dissenso sull'interpretazione del verdetto



Peso: 18%